

Le altre misure. Sconti specifici per l'istruzione e la ricerca

Deducibili le erogazioni agli atenei

■ Accanto alle detrazioni individuate dalla riforma del Terzo settore si inseriscono gli ulteriori benefici previsti dal Tuir e dalle leggi speciali per le erogazioni al non profit, che riguardano particolari categorie di enti come fondazioni, associazioni riconosciute che operano in determinati settori, fino a comprendere gli enti dello sport dilettantistico. Tali ulteriori misure sono alternative a quelle introdotte dal Codice del Terzo settore, per cui il contribuente potrà scegliere, a seconda dei casi, l'agevolazione più conveniente. Vediamo nel dettaglio le peculiarità di tali agevolazioni.

I contribuenti persone fisiche che erogano denaro a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni e associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm, possono usufruire di una detrazione pari al 26% dell'erogazione, per un importo non superiore a 30.000 euro (articolo 15, comma 1.1, del Tuir). La stessa agevolazione si applicava, fino al periodo di imposta 2017, per le erogazioni alle Onlus, le quali oggi possono beneficiare della detrazione nella misura più alta del 30% (si veda l'altro articolo nella pagina).

Per gli enti che operano nel campo della cultura e dell'arte i donatori potranno scegliere tra più agevolazioni, in base a valutazioni di

convenienza. Le liberalità in denaro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione in questi ambiti o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, godono di una detrazione del 19%, con l'obbligo di impiegare gli importi ricevuti nei termini fissati dal ministero dei Beni culturali (articolo 15, comma 1, lettera h e h-bis, Tuir). Di tale detrazione potranno beneficiare anche coloro che effettuano erogazioni liberali nei confronti delle parrocchie, allo scopo di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze, a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali (risoluzioni 42/E del 2005 e 89/E del 2017).

Sul fronte delle erogazioni dirette ad enti che esercitano attività nel mondo dello spettacolo, invece, il beneficio spetta per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (articolo 15, comma 1, lettera i, Tuir), mentre se il beneficiario è una fondazione operante nel settore musicale è prevista una detrazione del 19% calcolata su un importo non superiore al 2% del reddito (limite elevato al 30% in particolari ipotesi, come nel caso in cui le somme siano erogate a titolo

di contributo alla gestione dell'ente nell'anno di pubblicazione del decreto di approvazione di trasformazione in fondazione). Accanto a queste agevolazioni, la scelta del contribuente potrà ricadere sull'art bonus (Dl 83/2014), che consente di ottenere un credito d'imposta pari al 65% dell'importo erogato, nei limiti del 15% del reddito imponibile in caso di liberalità destinate alla manutenzione, protezione, restauro dei beni culturali pubblici o al sostegno di istituti/luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Beneficio che, a partire dal 27 dicembre 2017, viene esteso anche alle erogazioni fatte, con le medesime finalità, in favore di enti concertistico-orchestrale, teatri, festival, centri di produzione teatrale e di danza e circuiti di distribuzione.

Nei settori dell'istruzione e della ricerca, una specifica agevolazione è prevista per le erogazioni ad Università, fondazioni universitarie ed enti di ricerca pubblici, le quali danno diritto ad una deduzione dell'intero importo erogato. Mentre per lo sport, i contribuenti persone fisiche che intendono donare ad associazioni e società sportive dilettantistiche potranno beneficiare di una detrazione dall'Irpef, nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 1.500 euro.